

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1069

Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli e di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente

28/04/2024 - 06:41

Indice

1. DDL S. 1069 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1069	4

1. DDL S. 1069 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1069

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1069

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ELIA**, **BOCCIA**, **CAMUSSO**, **CRISANTI**, **FINA**, **LOSACCO**, **MARTELLA**, **MIRABELLI**, **MISIANI**, **NICITA**, **ROJC**, **ROSSOMANDO**, **SENSI**, **TAJANI**, **VERDUCCI** e **ZAMBITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2024

Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso, di stato giuridico dei figli e di accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero, nonché delega al Governo per l'adeguamento della legislazione vigente

Onorevoli Senatori. - Il numero di Paesi europei nei cui ordinamenti è stato introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso è costantemente in crescita: la Grecia è stata, infatti, il ventesimo stato del vecchio continente a legiferare in questa direzione, aggiungendosi, così, all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, all'Estonia, alla Finlandia, alla Francia, alla Germania, all'Islanda, all'Irlanda, al Lussemburgo, a Malta, ai Paesi Bassi, alla Norvegia, al Portogallo, alla Slovenia, alla Spagna, alla Svezia, alla Svizzera e al Regno Unito.

Chi non compare in questo elenco virtuoso è purtroppo l'Italia, l'unico Paese dell'Europa occidentale a non avere una legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso, anche se dal 2016, con la legge che ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, è stato compiuto un importante, diremmo fondamentale, passo in avanti sotto il profilo dei diritti, lasciando, però, delle lacune sotto il profilo della parità e della eguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione nonché - in particolare - per quel che riguarda la tutela delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso.

Secondo il rapporto Eurispes per il 2022 il 61,3 per cento degli italiani è favorevole al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso: un Paese civile, infatti, non esclude, non emargina, non ghettizza. Le battaglie della comunità LGBTQI+ sono semplicemente richieste di uguaglianza: rappresentano la voce di milioni di italiane e italiani che rivendicano libertà e autodeterminazione, che vogliono pari dignità. Per la destra non è mai il momento; noi crediamo che l'Italia sia già molto in ritardo. In Italia, il dibattito politico su questi temi rimane ancora ancorato a posizioni ideologiche che non tengono conto né dell'esperienza, rappresentata da un numero sempre crescente di persone omosessuali che portano fuori dall'invisibilità giuridica le loro relazioni affettive, le loro famiglie e i loro figli, né dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta negli ultimi anni, a livello nazionale e europeo. La vita di coppia è alla base dell'organizzazione della famiglia che, come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, non costituisce una struttura cristallizzata, ma si modifica di pari passo alle trasformazioni della società, dei costumi e dell'ordinamento giuridico. La famiglia e il matrimonio costituiscono istituti duttili che, seppur menzionati nella Costituzione, la sociologia e l'antropologia ci raccontano mutevoli nel tempo e nello spazio.

Nella società e nel diritto italiani, famiglia e matrimonio rappresentano istituti cambiati radicalmente nel volgere di pochi decenni. La legislazione sovranazionale ha già inciso nella definizione di « famiglia » anche a livello di legislazione ordinaria, posto che in attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'articolo 2 (« definizioni ») del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ha riconosciuto come « familiare » anche « il *partner* che abbia

contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante ». Non è in dubbio, dunque, che la norma contenga una definizione di « familiare » inclusiva del membro di una unione tra due persone dello stesso sesso; una nuova svolta si è avuta con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha affrontato anch'essa per la prima volta la questione dei matrimoni omosessuali: la Corte di Strasburgo, pur ritenendo che l'eventuale apertura del matrimonio sia rimessa alla discrezionalità dei singoli Paesi, ha colto l'occasione per due *revirement* di portata storica. La Corte europea, difatti, ha modificato la propria interpretazione della nozione di matrimonio annunciando che « la Corte non considererà più che il diritto di sposarsi sancito dall'articolo 12 debba essere limitato in ogni circostanza al matrimonio tra persone di sesso opposto ». Per tale sterzata interpretativa i giudici di Strasburgo hanno fatto leva proprio sulla portata innovativa dell'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con un notevole esempio di « dialogo tra le Carte ». La Corte, inoltre, ha annunciato un'altra svolta epocale rendendo nota anche una nuova nozione di famiglia inclusiva delle coppie dello stesso sesso. Richiamata la propria pregressa giurisprudenza per cui le famiglie *de facto* sono da ricondurre nella nozione di « vita familiare », i giudici europei hanno ritenuto che sarebbe oramai da considerarsi « artificiale » mantenere la pregressa distinzione tra omosessuali ed eterosessuali, annunciando che le relazioni omosessuali non saranno più comprese soltanto nella nozione di « vita privata », ma nella nozione di « vita familiare » pure contenuta nell'articolo 8. Dunque, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo « una coppia dello stesso sesso che vive in una stabile relazione di fatto » è una famiglia. Coerentemente con questo dato, peraltro, lo stesso articolo 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, fa espresso riferimento all'indirizzo « della vita familiare » con riguardo alle coppie unite civilmente. Dalla lettura delle pronunce della nostra Corte costituzionale non emerge invero alcun argomento che conduca a sostenere che l'apertura del matrimonio alle persone dello stesso sesso violi diritti o interessi di terzi e della famiglia eterosessuale e che dunque si contrapponga alla *ratio* di garanzia della norma; ne consegue che se al legislatore ordinario è preclusa dall'articolo 29 della Costituzione una normativa che limiti i diritti della famiglia, non deve ritenersi preclusa, invece, la ridefinizione per via legislativa della nozione di « matrimonio » in senso non limitativo ma, anzi, inclusivo. Si dovrà ritenere legittimo allora - e conforme all'assetto costituzionale europeo - un esito analogo a quanto accaduto, ad esempio, sotto l'imperio della Costituzione portoghese ove in seguito ad una prima sentenza della Corte costituzionale di rigetto, del 2009, il legislatore ha introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso con legge ordinaria, giudicata legittima dalla stessa Corte con sentenza del 2010; la giurisprudenza, interpretando il diritto vigente, ha riconosciuto alle persone *gay* e lesbiche, alle loro famiglie e ai loro figli la dignità e la rilevanza sociali che gli competono, ricavandole dalla Costituzione e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il presente disegno di legge, consentendo alle coppie omosessuali di contrarre matrimonio, si pone come chiave di volta di una fioritura giuridica a favore dei diritti di una minoranza. Peraltro, il matrimonio egualitario non reca alcun pregiudizio alle famiglie eterosessuali fondate sul matrimonio, ma paradossalmente si rivela una scelta tanto innovativa quanto conservatrice che rafforza l'istituto matrimoniale, come strumento in grado di promuovere l'uguaglianza e la valorizzazione della persona, come è stato in passato quando si è affermata la libertà di scelta del coniuge, la parità tra i coniugi o quando è stato eliminato il divieto di celebrare matrimoni interrazziali. La differenza tra forme familiari e anche genitoriali non deve basarsi su logiche di contrapposizione e reciproca esclusione, ma su possibili dinamiche di integrazione e convivenza, che si basi su una cultura delle differenze che guardi alla pluralità come valore, ricchezza, opportunità, e non come minaccia, disordine, crisi. Tale orientamento pone le premesse non solo per rendere meno « preoccupanti » i contesti genitoriali diversi da quelli tradizionali, ma per individuarne, invece, i punti di forza.

In questa prospettiva, dunque, la famiglia e la genitorialità omosessuale rappresentano, rispettivamente, una delle possibili composizioni del sistema familiare e una delle possibili espressioni

della genitorialità, al pari di tutte le altre, inclusa quella basata sulla consequenzialità tra matrimonio e eterosessualità dei *partner*, matrimonio e capacità genitoriale. Ciò che definisce la famiglia sono infatti le relazioni e gli affetti: famiglia è quella in cui le relazioni offrono sicurezza, cura, contenimento, protezione, sostegno, supporto, adeguati processi educativi e di sviluppo.

Ciò è stato riconosciuto dalla giurisprudenza, a partire almeno dalla fondamentale sentenza n. 601 del 2013 della prima sezione civile della Corte di cassazione, la quale ha escluso ogni rilevanza dell'orientamento sessuale in relazione alla valutazione dell'idoneità di una persona all'esercizio delle funzioni genitoriali, con la significativa affermazione che ogni contraria posizione in merito sarebbe segno di un inaccettabile pregiudizio.

Già a partire dal 2014 - e in particolare da una storica sentenza del 30 luglio 2014 del tribunale per i minorenni di Roma - è stata riconosciuta la possibilità di disporre, nell'esclusivo interesse del minore, l'adozione in casi particolare da parte del secondo genitore dello stesso sesso ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184. Di nuovo, si tratta di una decisione intervenuta ben prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Tale orientamento della giurisprudenza di merito è stato confermato dalla Corte di cassazione, con la fondamentale sentenza n. 12962 del 2016.

Sempre nel 2016, con la sentenza n. 19599, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha affermato la piena compatibilità con l'ordine pubblico internazionale della trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto di nascita formato all'estero e recante l'indicazione di due madri. Tutto questo è avvenuto nel silenzio del legislatore. E sempre nel silenzio del legislatore, a partire dal 2018, numerosi sindaci e sindache hanno iniziato a formare atti di nascita di minori nati in Italia indicando entrambe le loro madri, in attuazione del principio di responsabilità procreativa desumibile dagli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004. Una prassi molto significativa, che - pur avendo trovato appoggio nella giurisprudenza delle Corti inferiori - non è stata confermata dalla Corte di cassazione a partire da due sentenze della primavera del 2020 (la n. 7668 e la n. 8029).

Ancor più significativamente, nel 2021 è intervenuta la Corte costituzionale che - con le due sentenze n. 32 e 33 - ha formulato un severo monito al legislatore, invitandolo a disciplinare la condizione delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso, assicurando riconoscimento e protezione al loro *status filiationis* conformemente alla loro concreta esperienza di vita: le due mamme o i due papà che ogni giorno si prendono cura di quel bambino o di quella bambina, in altri termini, devono essere riconosciuti anche giuridicamente come tali, ad esclusiva tutela dell'interesse del minore e per allineare l'esperienza giuridica alla vita delle persone.

Con il presente disegno di legge si dà ascolto a tale monito, affermando la pari dignità di tutte le famiglie ed eliminando le discriminazioni ancora esistenti ai danni delle famiglie cui danno vita coppie di persone dello stesso sesso. Per questo, trovano finalmente riconoscimento e tutela anche i legami parentali delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso, a beneficio loro e dell'intera società.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge, affermando che essa disciplina il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero. L'articolo 2 modifica alcune disposizioni del codice civile al fine di adeguarle all'apertura del matrimonio in senso egualitario. In particolare, le parole: « marito e moglie » sono sostituite con la parola: « coniuge ». Merita ricordare che la parola coniuge, al singolare o al plurale, è utilizzata già numerose volte nei predetti codici e ricorre molto più frequentemente delle parole « marito e moglie » e che, in ogni caso, l'estensione dell'accesso al matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso non impedirà l'utilizzo di tali termini, opportunamente declinandoli secondo la composizione della coppia. La sostituzione con la parola « coniugi » delle parole « marito e moglie » nelle disposizioni del codice civile ha dunque l'unica finalità di adeguare la formulazione delle medesime disposizioni, al fine di renderle applicabili anche alle coppie coniugate formate da persone dello stesso sesso.

L'articolo 3 reca misure volte a modificare la legge 19 febbraio 2004, n. 40, prevedendo, tra l'altro, che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sia consentito altresì quando la condizione di

sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita, e che, all'articolo 5, le parole: « coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi » siano sostituite dalle parole: « le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile »; viene, inoltre, introdotto il divieto di disconoscimento e dell'anonimato della madre e preclusa, qualora una coppia di donne o di persone di sesso diverso ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui consenso sia stato espresso ai sensi dell'articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti concludenti, la possibilità di esercitare l'azione di cui all'articolo 243-*bis* del codice civile o l'impugnazione di cui all'articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile; inoltre si prevede che, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisca alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possa far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi, tranne il caso di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia. L'articolo 4 interviene sulla disciplina della trascrizione degli atti di nascita esteri formati a seguito del ricorso a surrogazione di maternità, mediante l'aggiunta di un articolo 67-*bis* nella legge 31 maggio 1995, n. 218. Con previsione di equilibrio - e senza che ciò incida sullo statuto della surrogazione di maternità nel nostro ordinamento, la quale resta assoggettata al divieto di cui all'articolo 12, comma 6, della medesima legge n. 40 del 2004 - la disposizione in parola assicura tutela ai minori nati all'estero a seguito del ricorso a tale tecnica (indipendentemente dalla composizione della coppia di genitori d'intenzione), garantendo loro la continuità dello *status*. Si prevede altresì che, una volta effettuata la trascrizione, l'atto sia trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67 della medesima legge n. 218 del 1995. In sede di giudizio conseguente all'impugnazione, l'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo - ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 67-*bis* - la non contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In tal modo si conferma, da un lato, la necessità di una rigorosa verifica della compatibilità della trascrizione con il migliore interesse del minore, ma si assicura prioritariamente al minore stesso - d'altro canto - la continuità dello *status filiationis*. L'articolo 5 reca modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, stabilendo che l'istituto dell'adozione sia consentito individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni e che, in caso di ricorso all'adozione in casi particolari, il consenso del genitore non possa essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante. L'articolo 6 delega il Governo a provvedere, con uno o più decreti legislativi, all'adeguamento delle disposizioni vigenti alle previsioni contenute negli articoli precedenti, con la fissazione di principi e criteri direttivi saldamente ancorati all'imperativo di garantire e realizzare la piena eguaglianza e l'assoluta pari dignità sociale di tutte le famiglie.

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, volte ad assicurare l'applicazione della legge anche nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, ad assicurare l'applicazione delle sue disposizioni in materia di filiazione anche alle persone nate prima della sua entrata in vigore nonché a disciplinare il regime delle unioni civili già costituite e che le parti non intendano trasformare in matrimonio. Coerentemente, l'articolo 8 dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni, tra cui quelle che - contenute nella legge n. 76 del 2016 (la quale resta in vigore per il passato, sebbene non sia prevista la possibilità di costituire nuove unioni civili) - differenziano il regime normativo delle unioni civili da quello del matrimonio e, in particolare, il secondo e il terzo periodo del comma 20 e il comma 27 dell'articolo 1 della medesima legge: mediante l'abrogazione di tale ultimo comma si consente, coerentemente con i principi affermati dal presente disegno di legge, la trasformazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso in matrimonio qualora una delle parti ottenga la

rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi della legge 14 aprile 1982, n. 164.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il complesso dell'articolato, in piena armonia con la Costituzione, con la giurisprudenza della Corte costituzionale e con i moniti da essa formulati, nonché con il quadro normativo sovranazionale, reca un intervento complessivo sull'attuale quadro normativo in materia di famiglia, filiazione, procreazione medicalmente assistita e adozione curvandolo in senso egualitario così da assicurare, finalmente, pari dignità sociale a tutte le famiglie, eguali diritti a tutte le bambine e a tutti i bambini ed eguali doveri ai loro genitori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, la presente legge disciplina il diritto alla vita familiare delle coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l'accesso all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.

2. La presente legge riconosce ai figli con genitori dello stesso sesso lo stesso stato giuridico e il godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.

Art. 2.

(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84:

1) al primo comma è premesso il seguente:

« Possono contrarre matrimonio due persone di sesso diverso o dello stesso sesso »;

2) al sesto comma, le parole: « quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soggetti ed età »;

b) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono inserite le seguenti: « oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi »;

c) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: « rispettivamente in marito e in moglie » sono inserite le seguenti: « oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come coniugi »;

d) all'articolo 143, primo comma, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « i coniugi »;

e) all'articolo 294, secondo comma, dopo le parole: « marito e moglie » sono aggiunte le seguenti: « o coniugi ».

2. Le disposizioni contenenti le parole: « coniuge », « coniugi », « marito », « moglie » o termini equivalenti, ovunque ricorra nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ai coniugi nel matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita »;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Il ricorso » sono sostituite dalle seguenti: « Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, il ricorso »;

c) all'articolo 5, comma 1 le parole: « coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi » sono sostituite dalle seguenti: « le coppie formate da persone di sesso diverso o da due donne, in età potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi, nonché la donna di stato libero maggiorenne e in età potenzialmente fertile »;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « Alla coppia » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti di cui all'articolo 5 »;

2) al comma 2, le parole: « Alla coppia » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti di cui all'articolo 5 »;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto, congiuntamente nel caso di accesso da parte di una coppia, al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » e, al terzo periodo, le parole: « indicati dal presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5 »;

4) al comma 4, le parole: « alla coppia » sono soppresse;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: « della coppia che ha » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti che hanno »;

f) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora una coppia di donne o di persone di sesso diverso ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui consenso sia stato espresso ai sensi dell'articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di cui all'articolo 243-bis né l'impugnazione di cui all'articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieto di disconoscimento e dell'anonimato della madre »;

g) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell'articolo 4, comma 1, o dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 400.000 euro ».

2. I Ministri della giustizia e della salute sono autorizzati ad apportare, con propri decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo, le modificazioni al regolamento di cui al decreto dei Ministri della giustizia e della salute 28 dicembre 2016, n. 265, necessarie ad adeguarne il contenuto alle disposizioni della presente legge.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono apportate le modificazioni al decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 2004, necessarie ad adeguarne il contenuto alle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, comma 1, le parole: « La sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, la sentenza »;

b) all'articolo 65, comma 1, la parola: « Hanno » è sostituita dalle seguenti: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, hanno »;

c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis. - (*Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità*) - 1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.

2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'adozione è consentita individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni »;

b) all'articolo 46, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il consenso del genitore non può essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 250, quarto comma, del codice civile ».

Art. 6.

(Delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni vigenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento alla presente legge delle disposizioni contenute nel codice civile, nella legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei coniugi nelle disposizioni che si riferiscono al marito e alla moglie;

b) aggiungere, ove necessario, il riferimento all'eventuale identità di sesso dei genitori nelle disposizioni che si riferiscono al padre o alla madre ovvero a entrambi congiuntamente;

c) assicurare in ogni caso ai nati in coppia di genitori dello stesso sesso lo stato giuridico e i medesimi diritti e doveri riconosciuti ai figli;

d) prevedere che il Ministro dell'interno adotti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione della presente legge e dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo e che, in caso di mancata o tardiva adozione del

predetto decreto, gli ufficiali dello stato civile possano comunque procedere alla formazione di tali atti;
e) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni in materia di matrimonio e filiazione, ovunque contenute nell'ordinamento, si applichino indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire l'applicazione della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, o in caso di sua mancata o tardiva adozione, l'ufficiale dello stato civile è comunque autorizzato a formare gli atti di nascita e le annotazioni ovvero a ricevere le dichiarazioni conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, se del caso manualmente.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, le disposizioni relative al matrimonio e alla filiazione, ovunque contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora nei loro confronti sia intervenuta sentenza di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso, l'ufficiale di stato civile annota a margine dell'atto di nascita la dichiarazione di riconoscimento o il provvedimento giudiziale conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, ovvero la sentenza di riconoscimento dell'atto o del provvedimento straniero di cui all'articolo 67-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono più costituirsi unioni civili fra persone dello stesso sesso.

6. Le parti di una unione civile fra persone dello stesso sesso già costituita ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero trascritta ai sensi dell'articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio mediante celebrazione o, se lo richiedano, mera dichiarazione congiunta avanti all'ufficiale di stato civile. La stessa può anche essere trasmessa con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale. Ricevuta la dichiarazione di cui al primo e al secondo periodo, l'ufficiale di stato civile procede senza indugio alle corrispondenti trascrizioni e annotazioni.

7. In mancanza della celebrazione o della dichiarazione congiunta di cui al comma 6, all'unione civile continua ad applicarsi la legge 20 maggio 2016, n. 76, nel testo vigente prima della data di entrata in

vigore della presente legge.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 3, numero 2), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera g) è abrogata.
2. All'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76:
 - a) al comma 20, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - b) il comma 27 è abrogato.
4. L'articolo 32-*bis* della legge 31 maggio 1995, n. 218, è abrogato.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.